

IVA aumento della aliquota ordinaria “Iva per cassa”

Scritto da Interdata Cuzzola | 12/11/2013

In riferimento all'IVA per cassa la circolare . n. 32/E del 5 novembre 2013 Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa precisa che l'aliquota IVA applicabile resta comunque determinata sulla base del momento di effettuazione dell'operazione, individuato secondo i criteri ordinari che individuano il cosiddetto momento impositivo (vedasi parte prima). Il cosiddetto “cash accounting”, introdotto dall'[articolo 32-bis](#) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede, infatti, deroghe in relazione al momento della esigibilità dell'imposta e dell'esercizio della detrazione ma non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni. Si ricorda che per coloro che optano per il regime dell'IVA per cassa, in quanto hanno un volume di affari non superiore ai due milioni di euro, l'articolo 32-bis dispone che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero, al più tardi, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione. Allo stesso tempo, per gli stessi soggetti, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti è sospeso fino al momento del pagamento dei propri fornitori.